

# CITTÀ DI BIELLA



## COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 526 DEL 28.12.2017

---

OGGETTO: ISTRUZIONE - AZIONI PER CONCORRERE AL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE NON DIPENDENTI DA ENTI LOCALI TERRITORIALI AI SENSI DELL' ART. 14 L.R. 28/2007 - INDICAZIONI

---

L'anno duemiladiciassette il ventotto del mese di dicembre alle ore 10:00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

CAVICCHIOLI MARCO	SINDACO	X
PRESA DIEGO	VICE SINDACO	X
LEONE SERGIO	ASSESSORE	X
GAIDO GIORGIO	ASSESSORE	X
ZAGO FULVIA	ASSESSORE	ASSENTE
BARRESI TERESA	ASSESSORE	X
VARNERO VALERIA	ASSESSORE	ASSENTE
LA MALFA STEFANO	ASSESSORE	X
SALIVOTTI FRANCESCA	ASSESSORE	X

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

### IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

ISTRUZIONE - AZIONI PER CONCORRERE AL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE NON DIPENDENTI DA ENTI LOCALI TERRITORIALI AI SENSI DELL' ART. 14 L.R. 28/2007 - INDICAZIONI

---

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che:

- la Legge Regionale n. 28/2007 pur riconoscendo al sistema nazionale di istruzione il compito di garantire i livelli essenziali delle prestazioni, promuove un sistema di azioni che garantisce a tutti gli allievi, la possibilità di raggiungere il successo scolastico e formativo, il diritto allo studio e la libera scelta educativa, senza distinzione tra le scuole statali e paritarie a partire dall'infanzia;
- attraverso il Piano triennale degli interventi (art 27 L.R. 28/2007) la Regione definisce criteri, priorità, linee di sviluppo delle azioni in materia di diritto allo studio e le risorse economiche per farvi fronte direttamente o tramite gli enti locali;
- il sostegno al diritto allo studio prevede una serie di interventi volti non solo agli alunni ma anche alle scuole, in quanto assorbe e supera il principio dell'assistenza scolastica, per espandersi a quello dell'organizzazione del sistema di istruzione;
- la citata normativa regionale riconosce che gli interventi in materia di diritto allo studio spettano non solo al sistema di istruzione pubblica, ma anche a quello delle scuole paritarie;
- riconosce la funzione sociale e formativa svolta dalle scuole dell'infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali operanti nel proprio territorio, purché non abbiano fine di lucro e siano aperte alla generalità dei cittadini;
- al fine di mantenere il servizio di pubblica utilità svolto dalle scuole dell'infanzia paritarie, queste possono stipulare apposite convenzioni con i Comuni ove hanno sede;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art 14 comma 4 L.R. 28/2007, per particolari situazioni e per mantenere il servizio in zone disagiate, la Regione può, in deroga al convenzionamento, erogare direttamente i contributi alle scuole, previo parere favorevole dei comuni ove hanno sede, sulla base di criteri definiti dal piano triennale di cui al citato articolo 27;
- sul territorio di Biella sono presenti scuole dell'infanzia paritarie che assolvono al compito di garantire un servizio di pubblica utilità integrativo e complementare alle scuole dell'infanzia statali, in linea con gli ordinamenti generali dell'istruzione, coerentemente con la domanda formativa delle famiglie e garantendo i livelli di qualità ed efficacia individuati dalla legge;
- l'Amministrazione comunale, al momento, ritiene non indispensabile procedere al convenzionamento, lasciando così la possibilità alle scuole dell'infanzia paritarie di richiedere direttamente il contributo regionale ai sensi dell'art. 14 comma 4 della L.R. 28/2007;

Ritenuto che le “situazioni particolari” richieste dall’art. 14 comma 4 possono così essere declinate:

- ✓ presenza della scuola dell’infanzia paritaria in zona montana e/o a rischio di spopolamento;
- ✓ presenza della scuola dell’infanzia paritaria in zona disagiata dal punto di vista socioeconomico e culturale (presenza di alloggi di edilizia sociale, alto rischio marginalizzazione o devianze ecc) che favorisce l’inclusione sociale di una utenza fragile;
- ✓ presenza della scuola dell’infanzia paritaria in zona che risponde ad uno specifico bisogno dell’utenza in termini di ampia flessibilità oraria ovvero in grado di assorbire eventuali liste di attesa;
- ✓ presenza della scuola dell’infanzia paritaria in zona collinare e/o periferica con limiti di accessibilità dei trasporti pubblici e che dista non meno di 3 chilometri dalla scuola dell’infanzia pubblica;

Dato atto che:

- le scuole dell’infanzia paritaria che insistono sul territorio di Biella e che si trovano in una delle situazioni particolari sopra descritte possono, previo parere dell’Amministrazione comunale, rivolgere istanza di contributo direttamente alla Regione Piemonte ai sensi dell’art. 14 comma 4 LR 28/2007 in deroga al Convenzionamento;
- per il principio di sussidiarietà che ha trovato esplicito riconoscimento nell’art. 118 della Costituzione, al Comune è riconosciuta la possibilità, in assenza di uno specifico divieto, di contribuire finanziariamente al funzionamento di servizi resi da terzi, allo scopo di perseguire i fini dell’ente pubblico;

Ritenuto:

- che le scuole dell’infanzia paritarie svolgono un servizio oggettivamente pubblico;
- che “la natura pubblica o privata del soggetto che riceve l’attribuzione patrimoniale è indifferente se il criterio di orientamento è quello della necessità che l’attribuzione avvenga allo scopo di perseguire i fini dell’ente pubblico” così come confermato nella normativa contabile relativa agli enti territoriali;
- che il Comune di Biella, verificate le disponibilità di Bilancio, si riserva di valutare annualmente la possibilità di prevedere un contributo integrativo per il mantenimento e funzionamento del servizio pubblico, reso dalle scuole dell’infanzia paritaria presenti sul territorio cittadino, a condizione che il servizio sia stato erogato senza scopo di lucro o con modalità non commerciali e nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla normativa regionale;
- che l’eventuale contribuzione integrativa da parte del Comune è subordinata in via prioritaria alla disponibilità finanziaria ed economica del Bilancio, alla verifica dei predetti requisiti di accesso, non potrà essere tout court considerata un ripiano delle perdite, ma un concorso alle spese di funzionamento sulla base della valutazione: della quantità e qualità dell’offerta dei servizi (pre e post scuola, mensa, accessibilità ai disabili), attivazione di servizi innovativi e/o sperimentali, flessibilità oraria, eventuale adeguamento delle rette al valore dell’Isee familiare ecc.;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 250 del 10/07/2017 ad oggetto “Politiche educative - Sovvenzione Scuole dell’infanzia Private Anno 2017”;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi, palesi;

## **DELIBERA**

1. di dare atto che l'Amministrazione comunale, conviene di lasciare la possibilità alle scuole dell'infanzia paritarie di richiedere direttamente il contributo regionale ai sensi dell'art 14 comma 4 della L.R. 28/2007 in presenza di "situazioni particolari" così declinate:
    - ✓ presenza della scuola dell'infanzia paritaria in zona montana e/o a rischio di spopolamento;
    - ✓ presenza della scuola dell'infanzia paritaria in zona disagiata dal punto di vista socioeconomico e culturale (presenza di alloggi di edilizia sociale, alto rischio marginalizzazione o devianze ecc) che favorisce l'inclusione sociale di una utenza fragile;
    - ✓ presenza della scuola dell'infanzia paritaria in zona che risponde ad uno specifico bisogno dell'utenza in termini di ampia flessibilità oraria ovvero in grado di assorbire eventuali liste di attesa;
    - ✓ presenza della scuola dell'infanzia paritaria in zona collinare e/o periferica con limiti di accessibilità dei trasporti pubblici e che dista non meno di 3 chilometri dalla scuola dell'infanzia pubblica;
  2. di dare atto che dove non sia possibile sostenere per le scuole dell'infanzia paritarie la presenza e fondatezza di "situazioni particolari", il Comune valuterà il Convenzionamento previsto dalla L.R. 28/2007;
  3. di dare atto che il Comune di Biella si riserva di prevedere a favore delle scuole dell'infanzia paritarie presenti sul territorio comunale, una eventuale contribuzione integrativa al contributo regionale, subordinata in via prioritaria alla disponibilità finanziaria ed economica del Bilancio e alla verifica dei requisiti di accesso previsti dalla L.R. 28/2007;
  4. di dare atto che l'eventuale contribuzione comunale, dovrà essere finalizzata per far fronte alle spese di funzionamento, per assicurare la proficua collaborazione in corso e per la prosecuzione delle attività di scuola dell'infanzia paritaria nei quartieri più periferici;
  5. di dare atto che la contribuzione comunale, sulla base di un bilancio preventivo ad inizio anno scolastico e di una regolare rendicontazione a consuntivo da parte del legale rappresentante della scuola dell'infanzia richiedente, dovrà essere supportata da un dettagliato piano delle spese e da una relazione finale che descriva la quantità e qualità dell'offerta dei servizi resi (pre e post scuola, mensa, accessibilità ai disabili), l'attivazione di servizi innovativi e/o sperimentali, la flessibilità oraria, l'eventuale accoglienza di utenza svantaggiata con retta agevolata, ecc..
-